

	COMUNE DI SCANDICCI	
	(Città Metropolitana di Firenze)	
	SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SCANDICCI	
	E _____ PER L’AFFIDAMENTO DELLA	
	TUTELA E MANUTENZIONE DEL GIARDINO DI VIA DELLE BAGNESE	
	N. 22/C, ADIBITO A USO PUBBLICO, POSTO NEL QUARTIERE DI	
	SAN GIUSTO-LE BAGNESE.	
	- Il Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. e P.IVA 00975370487), nella	
	persona del Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori pubblici del	
	Comune di Scandicci, <i>(omissis)</i> , nato a <i>(omissis)</i> il <i>(omissis)</i> , e domiciliato	
	per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto,	
	ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267	
	nonché dell’art. 67 dello Statuto del Comune, esclusivamente in nome, per	
	conto e nell’interesse del Comune medesimo;	
	e	
	- <i>(aggiudicatario)</i> , con sede legale in <i>(omissis)</i> , Via/Piazza <i>(omissis)</i> , C.F./	
	P.IVA <i>(omissis)</i> , legalmente rappresentato <i>(omissis)</i> , nato a <i>(omissis)</i> il	
	<i>(omissis)</i> .	
	<i>(Eventuale)</i> Prendendo atto che <i>(aggiudicatario)</i> sopra indicato è iscritto	
	<i>(indicare registro ed estremi iscrizione)</i> .	
	PREMESSO	
	- che l’art. 118 della Costituzione impone all’ente locale di favorire	
	l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di	
	attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;	
	- che il TUEL, D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, prevede che i Comuni	
	1	

	possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono	
	essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e	
	delle loro formazioni sociali;	
	- che il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 recante il Codice del Terzo settore	
	riconosce il valore e la funzione degli enti del terzo settore,	
	dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo	
	salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto	
	originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e	
	gli Enti locali;	
	- che il Comune di Scandicci, nell'ottica di una gestione organica delle aree	
	verdi del proprio territorio, vista l'importanza che esse rivestono per il ruolo	
	primario di svago e aggregazione sociale, allo scopo di favorire una	
	coscienza collettiva sul senso di comunità, valorizzare e promuovere la	
	sussidiarietà, riconoscendo il protagonismo dei cittadini singoli ed associati	
	e, nel contempo, migliorare lo standard conservativo e funzionale delle	
	aree verdi nella disponibilità e gestione comunale, intende coinvolgere i	
	soggetti senza scopo di lucro al fine di supportare l'Amministrazione	
	Comunale nella tutela e manutenzione dello spazio verde posto nel	
	Comune di Firenze ed in prossimità del quartiere San Giusto Le Bagnese,	
	in Via delle Bagnese n. 22/C pervenuto in forza del contratto di comodato	
	del 2 aprile 2019 sottoscritto fra il Comune di Scandicci e la società	
	proprietaria Immobiliare Primavera S.r.l. di Lastra a Signa;	
	- che il giardino in questione è costituito da un'area pari a 5.625 mq,	
	riportata nella, planimetria allegata alla presente convenzione, e	

identificata al Catasto terreni del Comune di Firenze nel foglio di mappa n.

113 dalle particelle n. 256 e n. 257.

- che, con specifico avviso pubblico, approvato con Determina dirigenziale

del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. _____ del _____

è stata richiesta la disponibilità, ai soggetti individuati nel Codice del terzo

Settore all'art. 4, nonché a comitati di cittadini volontari, a manifestazione il

proprio interesse a svolgere le attività di tutela e manutenzione dell'area in

oggetto;

- che a seguito dell'istruttoria svolta da apposita Commissione nominata e

presieduta dal Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici (o

persona da lui delegata), è stata selezionata (specificare tipologia

omissis), denominata (*omissis*), (*eventuale*) iscritto/a al n. _____ del _____

Registro della Regione Toscana per lo

svolgimento della seguente attività:

al/alla quale, con successiva Determina dirigenziale del Settore 5 – Servizi

Tecnici e Lavori Pubblici n. ____ del _____, è stato/a aggiudicato

l'affidamento della manutenzione e cura dell'area in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune

di Scandicci e (*denominazione assegnatario*) per la realizzazione di

interventi di tutela e manutenzione dell'area in oggetto, così come sotto

meglio dettagliato:

	<ul style="list-style-type: none"> tutela igienico-ambientale dell'area verde, comprensiva di vigilanza e raccolta di rifiuti e materiali di risulta a qualunque titolo presenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> vigilanza, rispetto del regolamento d'uso del giardino e dei divieti presenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> lavorazioni di cespugli, arbusti e siepi con la possibilità per l'Amministrazione di prevedere anche altre attività tra le quali: 	
	lavorazioni del terreno, eventuali concimazioni, innaffiatura, piccole riparazioni di arredi;	
	<ul style="list-style-type: none"> servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area verde; 	
	<ul style="list-style-type: none"> raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dall'area verde e dei materiali di risulta conseguenti alle lavorazioni ai punti di raccolta indicati dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde (cestini interni e/o cassonetti esterni) al fine del successivo ritiro a cura di Alia Servizi Ambientali S.p.a. o altro gestore rifiuti incaricato dall'Amministrazione Comunale. 	
	E' escluso dalla presente convenzione il manufatto edilizio presente nel giardino e l'area su cui insiste lo stesso poiché non rientrante nella gestione dell'Amministrazione Comunale.	
	Art. 2 – ATTIVITA' A CARICO DELL'ASSEGNETARIO	
	L'assegnatario (<i>specificare</i>) si impegna, a propria cura e spese, a garantire il libero accesso a tutte le persone ed ai lavori di tutela e manutenzione dell'area verde assegnata e, nello specifico:	
	<ul style="list-style-type: none"> tutela igienico-ambientale dell'area verde, comprensiva di vigilanza e raccolta di rifiuti e materiali di risulta a qualunque titolo presenti e 	

			Ambientali S.p.A.;	
			<ul style="list-style-type: none"> • apertura e chiusura del cancello di ingresso posto su Via delle Bagnese in orario concordato con il Comune e comunque in grado di garantire l'apertura del giardino per almeno 12 ore giornaliere in periodo invernale ed almeno 16 ore in orario estivo; 	
			<ul style="list-style-type: none"> • attività di manutenzione ordinaria sul patrimonio arboreo presente su indicazione della U.O. 5.3 Ambiente e Verde; 	
			<ul style="list-style-type: none"> • ogni altra attività necessaria alla manutenzione, tutela e gestione del giardino, escluso solo: interventi di potatura di alberi di alto fusto e di altezza superiore a 4 m, espanto di ceppaie, valutazione tecnica alberatura, abbattimento alberi. 	
			Non rientra nell'attività oggetto della presente convenzione lo sfalcio dell'erba del giardino poiché gestito dal Comune con contratto di servizio ad Alia Servizi Ambientali S.p.A.	
			Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO E DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLE ATTIVITA'	
			L'assegnatario dovrà:	
			<ul style="list-style-type: none"> • rispettare il contratto di comodato tra Comune di Scandicci e proprietà Immobiliare Primavera S.r.l e consentire a quest'ultima in qualunque momento l'accesso all'area; 	
			<ul style="list-style-type: none"> • consentire il libero accesso al giardino con i soli limiti dettati dall'orario di apertura e dalle condizioni di sicurezza; 	
			<ul style="list-style-type: none"> • gestire le chiusure/aperture e le limitazioni in base alle segnalazioni di vigilanza, allerta o allarme per eventi meteorologici comunicate dalla Protezione civile anche attraverso l'attivazione di canali di 	
			6	

	contatto via APP e web istituzionali;	
	<ul style="list-style-type: none"> consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune di Scandicci, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico; 	
	<ul style="list-style-type: none"> garantire il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid -19; 	
	<ul style="list-style-type: none"> segnalare tempestivamente al Comune di Scandicci U.O. 5.3 Ambiente e Verde ogni eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc., presenti eventualmente nell'area, l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico. 	
	Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione sull'area verde dovrà essere preliminarmente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.	
	Il personale impegnato dall'assegnatario nello svolgimento del servizio dovrà:	
	<ul style="list-style-type: none"> avere età compresa fra i 18 ed i 79 anni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> certificare la propria condizione di idoneità fisica allo svolgimento del servizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> autocertificare la propria idoneità, qualifica o formazione <u>anche</u> inerente la materia di prevenzione anti-Covid19; 	
	<ul style="list-style-type: none"> autocertificare l'assenza di carichi penali pendenti e l'assenza di condanne penali con specifica menzione dei reati di cui agli artt. 	
	7	

		600bis, 600ter, 600quater, 600quinqes e 609undecies del c.p.	
		L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere la sostituzione del	
		personale addetto al servizio richiesto ritenuto non idoneo o inadatto. In tal	
		caso l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione nel termine	
		massimo di tre giorni.	
		Art. 4 - DIVIETI A CARICO DELL'ASSEGNETARIO	
		E' vietato all'assegnatario cedere a terzi le attività oggetto della presente	
		convenzione. L'assegnatario si impegna altresì a non ostacolare, modificare	
		o alterare la fruibilità dell'area, che rimane a tutti gli effetti destinata a verde	
		pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e con le modalità	
		stabilite dalla normativa vigente, pena risoluzione convenzione.	
		Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
		Sono normalmente a carico dell'Amministrazione Comunale, con i limiti e le	
		condizioni previste nel contratto di comodato dell'area tra Comune di	
		Scandicci e la proprietà Immobiliare Primavera S.r.l.:	
		1. gli interventi sugli alberi previsti nel contratto di comodato a carico	
		del Comune di Scandicci e non oggetto dell'assegnazione di cui al	
		presente avviso (quali, ad es., l'abbattimento di alberi morti o	
		pericolosi);	
		2. la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (arbusti) e arredi	
		(panchine, cestini portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, ecc...).	
		Tali interventi potranno essere realizzati anche dagli assegnatari	
		previo accordo con la U.O. 5.3 Ambiente e Verde del Comune di	
		Scandicci;	
		3. il controllo statico delle alberature;	
		8	

	4. gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica per l'illuminazione	
	dell'area con esclusione di quelli relativi al manufatto edilizio	
	presente e i suoi collegamenti anche temporanei;	
	5. gli oneri relativi ai consumi idrici con esclusione di quelli relativi al	
	manufatto edilizio presente e i suoi collegamenti anche temporanei;	
	6. assicurare il corretto smaltimento del materiale di risulta prodotto	
	nell'area.	
	Per quanto ricompreso nel punto 2) l'intervento potrà essere realizzato dagli	
	assegnatari previo accordo con la U.O. 5.3 Ambiente e Verde del Comune	
	di Scandicci.	
	L'Amministrazione Comunale, attraverso la U.O. 5.3 Ambiente e Verde,	
	eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato e la corretta manutenzione	
	dell'area verde riservandosi la facoltà di richiedere, se del caso,	
	l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dall'assegnatario.	
	Sono a carico della proprietà "Immobiliare Primavera S.r.l." tutti gli interventi	
	di manutenzione straordinaria.	
	Art. 6 - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALL'ASSEGNETARIO	
	La quantificazione del contributo forfettario è basata sui costi sostenuti	
	dall'Ente al mq e potrà variare in relazione alle lavorazioni ed attività svolte	
	dal soggetto convenzionato; il contributo forfettario massimo potrà essere	
	riconosciuto in caso di svolgimento di tutte le attività convenzionabili	
	ammesse ad un riconoscimento economico.	
	Per lo svolgimento delle attività in oggetto l'Amministrazione Comunale	
	provvederà ad erogare all'assegnatario un contributo da quantificare ai	
	sensi dell'art. 56 comma 2 del D. Lgv. 3 luglio 2017 n. 117) ed in conformità	
	9	

	a quanto previsto dalla L.R. n. 65 del 22 luglio 2020 stabilendo il tetto	
	massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) all'anno, incluso iva e oneri	
	fiscali sulla base della tipologia delle attività svolte e consistenza dell'area,	
	corrisposto dietro presentazione di idonea documentazione fiscale	
	giustificativa.	
	Il contributo non potrà essere comunque superiore al 78% delle spese	
	effettivamente sostenute per l'attività svolta.	
	Sono ammessi al contributo, fino alla concorrenza massima dell'importo	
	sopra indicato, i seguenti oneri e spese:	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per manutenzione, riparazione, sostituzione e 	
	acquisto dei mezzi d'opera;	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per attrezzature necessarie all'attività di 	
	manutenzione e tutela dell'area verde;	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per acquisto di materiali di consumo per minuto 	
	mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione di	
	impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione, ecc.... presenti	
	nell'area affidate in gestione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per eventuali acquisti di concime o materiale e 	
	articoli di floricoltura;	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese vive sostenute dai volontari: attrezzature, vestiario, trasporti 	
	(carburanti e rimborso spese per trasporto pubblico, ecc...);	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per conferimenti in appositi punti raccolta dei 	
	materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni sulle aree verdi;	
	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali oneri relativi ai consumi di energia elettrica e di acqua 	

	correlati direttamente alle specifiche attività di manutenzione del	
	verde;	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese generali relative e correlate alla specifica attività della 	
	presente convenzione.	
	Le spese non ritenute pertinenti alla convenzione non rientreranno nel	
	calcolo del contributo forfettario.	
	L'entità del contributo forfettario riconosciuto potrà essere ridotto in caso di	
	inadempienze e attività non eseguite correttamente, nella misura stabilita	
	dalla U.O. 5.3 Ambiente e Verde, fatto salvo il risarcimento di eventuali	
	danni.	
	La penale per eventuali ritardi ed inadempienze agli obblighi convenzionali	
	viene stabilita in € 20/giorno.	
	Per la corresponsione del contributo l'assegnatario, dovrà fornire entro il 31	
	gennaio dell'anno successivo allo svolgimento delle attività previste in	
	convenzione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • idonea e regolare documentazione fiscale giustificativa (tra cui dovrà 	
	obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata di cui	
	all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n. 117);	
	<ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione del Legale Rappresentante che, ai sensi del DPR 	
	445/2000, attesti che la documentazione presentata, inerente gli	
	oneri ed alle spese sostenute, è attinente alle attività previste dalla	
	presente convenzione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • relazione annuale di riepilogo delle attività svolte. 	
	Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del Dlgs n.117/2017 gli enti del terzo	

	settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli con capitali	
	assicurati non inferiori a €60.000,00 in caso morte e € 80.000,00 in caso	
	invalidità permanente, per persona, ed inoltre da assicurazione per la	
	responsabilità civile per i terzi e i prestatori di lavoro, con adeguati	
	massimali. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la	
	quale viene stipulata la convenzione ai sensi dell'art.18 co.3 della suddetta	
	Legge.	
	L'assegnatario s'impegna a fornire tempestivamente copia della/e polizza/e	
	al Comune di Scandicci.	
	Tutto il personale operante per conto dell'aggiudicatario dovrà essere	
	regolarmente assicurato ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 3 luglio 2017 n. 117 e	
	della Legge n. 266/1991 s.m.i. art. 4 e 7 comma 3, e D.M. attuativo.	
	L'aggiudicatario, infatti, deve dimostrare al momento della firma della	
	presente convenzione, il possesso di idonea polizza assicurativa a tutela dei	
	rischi di malattia e infortunio relativo al tipo di attività svolta, unitamente alla	
	responsabilità civile verso terzi, nonché per i mezzi d'opera che vengono	
	impiegati, attraverso presentazione di documenti attestanti quanto sopra o	
	dietro rilascio di autocertificazione da parte del sottoscrittore della presente	
	convenzione.	
	Il rapporto con l'eventuale personale dipendente o libero professionale è	
	regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalla normativa previdenziale e	
	fiscale in materia e non è oggetto della presente convenzione.	
	Il rimborso economico di cui all'art. 2 della convenzione rimborsa pro-quota	
	le coperture assicurative dei volontari.	
	Art. 8 - RESPONSABILITA'	

	L'aggiudicatario riconosce di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte	
	le norme di sicurezza e prevenzione e la predisposizione delle misura di	
	tutela dei volontari/personale partecipante alle attività inerenti la presente	
	convenzione.	
	L'aggiudicatario è direttamente responsabile della condotta dei volontari/	
	personale impiegato nello svolgimento del servizio, sia nei riguardi	
	dell'Amministrazione che di terzi.	
	L'Amministrazione non è responsabile dei danni eventualmente causati al	
	personale impiegato nel servizio, che possano derivare da comportamenti di	
	terzi estranei all'Amministrazione.	
	Art. 9 - ULTERIORI IMPEGNI DELL'AGGIUDICATARIO	
	<i>(eventuale, il testo potrà subire modifiche a seconda di quanto dichiarato</i>	
	<i>in sede di manifestazione di interesse)</i> L'aggiudicatario si impegna:	
	<ul style="list-style-type: none"> a collaborare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, nel 	
	supportare logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative	
	istituzionali del Comune di Scandicci;	
	<ul style="list-style-type: none"> a svolgere tutte le attività di tutela e manutenzione, così come 	
	dettagliate all'art. 2 della convenzione, ed a gestire tutte le porzioni	
	di area indicate in planimetria.	
	Art. 10 – DURATA	
	La convenzione che sarà sottoscritta con l'assegnatario individuato per la	
	tutela e manutenzione dell'area verde avrà validità per gli anni 2021, 2022 e	
	2023 e, comunque, fino al 31/12/2023. La convenzione potrà essere	
	rinnovata, una sola volta, per un ulteriore triennio, a seguito di valutazione	
	positiva da parte dell'Amministrazione Comunale circa la rispondenza	
	13	

dell'attività svolta a criteri di interesse pubblico e di convenienza.

Art. 11 - INADEMPIENZE E MOTIVI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, la convenzione sarà risolta per inadempienza dell'assegnatario nei seguenti casi:

- obbligatoriamente nei casi di perdita dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- obbligatoriamente nel caso che nell'arco della durata della convenzione l'Assegnatario sia stato oggetto di n.3 contestazioni formali circa inadempienze ai propri obblighi;
- nel caso che, a insindacabile giudizio della U.O. 5.3 Ambiente e Verde, vi sia stata una grave inadempienza agli obblighi convenzionali previa contestazione formale;
- nei casi previsti dall'art.108 Risoluzione del D.Lgs.50/2016.

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la convenzione e può revocarla a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico, senza che l'assegnatario abbia nulla a pretendere.

Qualora l'assegnatario intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Scandicci deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

Nel caso la proprietà (il comodante) chieda la restituzione del giardino, la convenzione s'intenderà contestualmente sciolta ipso iure senza alcuna

responsabilità ed oneri tra le parti.

Art. 12 - REGISTRAZIONI

La presente convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972 e successive modifiche, a cura e spese della parte che ne avrà richiesto la registrazione.

Art. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi alle attività devono essere registrati su apposito conto corrente dedicato e debbono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo dei suddetti strumenti di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

L'aggiudicatario individuato, con la sottoscrizione della convenzione, si assume tuttigli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

Art. 14 - ONERI A CARICO DELL'ASSEGNETATARIO

(eventuale) La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

(eventuale) Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti sono a carico dell'assegnatario, il quale non ha possibilità alcuna di rivalsa nei riguardi del Comune di Scandicci.

Sono altresì a carico dell'assegnatario tutti gli adempimenti previsti dal

	D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che non siano nel presente atto posti	
	espressamente a carico del Comune di Scandicci e della proprietà, in	
	particolare, sono a carico dell'assegnatario tutti gli oneri ed adempimenti	
	relativi alla informazione, formazione, dpi, ecc... del personale, volontario e	
	non, impiegato.	
	Art. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI	
	PERSONALI	
	Il Comune di Scandicci, in esecuzione degli obblighi imposti dal	
	Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,	
	comunica che i dati personali conferiti relativamente alla presente	
	convenzione saranno trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il	
	conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i	
	connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera	
	di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,	
	comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In	
	qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del	
	Regolamento UE 2016/679.	
	Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email –	
	privacy@comune.scandicci.fi.it]	
	Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente	
	potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa	
	completa al seguente url:	
	http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-	
	privacyregolamento-ue-6792016-e-dirittidellinteressato.Html .	
	Art. 16 - FORO COMPETENTE	

[illegible]